# Le fonti normative in materia di ammortizzatori sociali “sotto giudizio”: prosegue il contenzioso nel comparto artigiano

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro*
*Per iscriverti al* **Bollettino ADAPT** *clicca qui*
*Per entrare nella* ***Scuola di ADAPT*** *e nel progetto* **Fabbrica dei talenti**
*scrivi a: selezione@adapt.it*

*Bollettino ADAPT 18 gennaio 2021, n. 2*

Come abbiamo già avuto modo di raccontare, **dopo l’entrata in vigore dei primi decreti che stanziavano le risorse per consentire alle imprese, anche artigiane, di sospendere l’attività di lavoro** e richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali, **è stato sollevato un contenzioso innanzi agli organi della giustizia amministrativa da parte di quelle aziende del comparto artigiano** che non aderivano al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (**FSBA**). La controversia nasce dal fatto che questo fondo non ha riconosciuto le prestazioni alle aziende che non hanno prestato adesione allo stesso (per una ricostruzione della vicenda, si rinvia a G. Piglialarmi, *Le fonti normative in materia di ammortizzatori sociali “sotto giudizio”: un primo quadro di sintesi del comparto artigiano*, in *Bollettino ADAPT* 6 luglio 2020, n. 27; AA. VV., *Autonomia collettiva e ammortizzatori sociali per il Covid-19*, in D. Garofalo, M. Tirabochi, V. Filì, F. Seghezzi (a cura di), *Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale*, ADAPT Labour Studies, ebook series, n. 93, p. 89 e ss.).

Chiamato a pronunciarsi nei primi mesi del 2020 in via cautelare (e quindi provvisoriamente), il TAR Lazio (TAR Lazio, Sez. III-quater 26 maggio 2020, n. 4047; TAR Lazio 20 aprile 2020, n. 2897) aveva riconosciuto alle imprese non iscritte alle associazioni parti del fondo il diritto alla “*presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale*”. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito sugli organi di stampa, **nei decreti, l’organo giudicante non sembrava aver sentenziato sulla questione del vincolo associativo**, lasciando così la possibilità (e il diritto) a FSBA di richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda per l’accesso alle prestazioni, la regolarizzazione dell’iscrizione e della contribuzione alle aziende che non erano mai risultate iscritte o la cui contribuzione fosse irregolare.

Infatti, mancando del tutto un riferimento alla questione del vincolo associativo nel dispositivo del

giudice, abbiamo sostenuto che l’interprete non avrebbe dovuto sentirsi autorizzato a sostenere che FSBA non potesse richiedere, al momento della presentazione dell’istanza, l’iscrizione o la regolarizzazione della posizione contributiva (v. sempre G. Piglialarmi, cit). Infatti, quell’imposizione trae origine dalla legge (art. 27 del d.lgs. n. 148 del 2015) in quanto espressione della **c.d. bilateralità tipizzata** (M. Faioli, *Gli enti bilaterali tra obbligo e libertà nel sistema normativo italiano*, Working Paper Fondazione Giacomo Brodolini, 2018, n. 13, p. 15) e pertanto anche i datori di lavoro irregolari fino ad oggi possono accedere alle prestazioni previste dal fondo ma solo dopo aver regolarizzato la propria posizione contributiva. Sennonché, con **sentenza del 24 dicembre 2020, n. 13962**, il TAR Lazio si pronuncia definitivamente sulla questione stabilendo che:

**a)** il giudice amministrativo è incompetente per materia nei giudizi in merito all’accertamento “*della sussistenza dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro artigiano che richieda di poter beneficiare per i suoi dipendenti del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza COVID-19*”;

**b)** pertanto, in base ad un orientamento consolidato, il giudice competente per il profilo appena delineato è quello ordinario;

**c)** per quanto concerne, invece, la richiesta di iscrizione presente nelle delibere del fondo per accedere alle risorse di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, questa deve ritenersi legittima “*solamente ove interpretata nel senso di mero adempimento di carattere burocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze*”; diversamente, se da questa si vuole far derivare “*il sorgere dell’obbligazione contributiva nei confronti del Fondo […] la prescrizione deve ritenersi illegittima* […] *in quanto in contrasto con il chiaro tenore della legge che subordina l’erogazione della prestazione esclusivamente alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19*”.

Da questi passaggi della pronuncia, alcuni interpreti ne hanno ricavato che il TAR avrebbe riconosciuto **l’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA**. Tuttavia, il fondo, per contrastare questa ricostruzione, ha pubblicato una circolare, la **n. 354 del 29 dicembre 2020**, con la quale ha provveduto a far luce sulla giusta portata della sentenza del TAR Lazio, non correttamente interpretata – secondo FSBA – da alcuni professionisti del settore che si sono pronunciati sui diversi organi di stampa.

## Le fonti normative in materia di ammortizzatori sociali “sotto giudizio”: prosegue il contenzioso nel comparto artigiano

Secondo FSBA, con il provvedimento dello scorso dicembre, il TAR del Lazio ha anzitutto **negato la propria giurisdizione in materia di accertamento dell’obbligo generale di contribuzione**, dichiarando di conseguenza inammissibile il ricorso presentato e indicando quale organo competente a sentenziare sulla quesitone il giudice ordinario. Pertanto, **se le aziende artigiane, anche non iscritte** alle associazioni che sono parte di FSBA, **debbano o non debbano versare la contribuzione ordinaria al fondo ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 148 del 2015**, a prescindere dall’emergenza epidemiologica, **è questione che dovrà affrontare il giudice ordinario**, in un altro giudizio, dovendosi confrontare con l’assetto tipico della legislazione sociale (e cioè il **rapporto tra legge e contratto collettivo**).

Inoltre, il giudice amministrativo si è limitato a rilevare la circostanza per cui **le integrazioni salariali** per far fronte all’emergenza Covid-19 sono di **natura speciale**; **queste non si fondano sulla contribuzione previdenziale, bensì sulla fiscalità generale**. Da ciò discenderebbero – secondo quanto asserito da FSBA – due conseguenze:

**a) l’obbligo di iscrizione a FSBA** – allo scopo di fruire delle prestazioni riguardanti l’emergenza da Covid-19 – inteso **quale adempimento formale** (specifica, quest’ultima, che lo stesso fondo ha formulato negli scritti difensivi di causa, come emerge anche dalla sentenza del TAR);

**b) la non ammissibilità di forme di irregolarità contributiva** per le prestazioni di sostegno al reddito ordinarie di cui all’ art. 27 del d.lgs. 148 del 2015 erogate dal Fondo.

Rispetto a quanto specificato alla lettera b), infatti, la circolare del fondo precisa che al momento, coerentemente con quanto dichiarato dal TAR, **pende davanti al giudice ordinario di Roma una controversia promossa da altri datori di lavoro del comparto per far accertare la sussistenza o meno dell’obbligo generale di contribuzione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 148 del 2015** in favore del fondo. Al momento, informa FSBA, **il giudice ordinario si è limitato a rigettare la richiesta di sospensione del succitato obbligo**, affermando preliminarmente la propria giurisdizione rispetto alla questione e ritenendo, almeno in via cautelare, infondato il diritto dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni aderenti al fondo di non versare la contribuzione ordinaria.

***Aniello Abbate***

# Le fonti normative in materia di ammortizzatori sociali “sotto giudizio”: prosegue il contenzioso nel comparto artigiano

ADAPT Junior Fellow

***Giovanni Piglialarmi***

Ricercatore presso il Dipartimento di Economia “M. Biagi”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

*@Gio_Piglialarmi*